***MEMORANDUM DELLO SPECIALIZZANDO***

Sommario

[Fonte normativa 1](#_Toc185346294)

[Contratto, compenso, trattamento fiscale e previdenziale 1](#_Toc185346295)

[Variazione dati anagrafici 1](#_Toc185346296)

[Attività compatibili 2](#_Toc185346297)

[Assenze, malattia, infortuni e maternità 2](#_Toc185346298)

[Modulistica 3](#_Toc185346299)

# Fonte normativa

Le Scuole di Specializzazione dell’area Medica sono regolate dal Decreto Legislativo 368/99.

# Contratto, compenso, trattamento fiscale e previdenziale

Lo specializzando firma un contratto di formazione specialistica. Il compenso del contratto **non è soggetto ad IRPEF**, cioè a tassazione, pertanto non deve essere dichiarato.

Il medico in formazione specialistica ai fini previdenziali, è iscritto alla gestione separata del lavoro autonomo presso l’INPS, l’aliquota della trattenuta è dettata da circolari dell’ente stesso.

Si ricorda che sarà l’Università a versare all’ INPS la quota di competenza dello specializzando (1/3 dell’aliquota), mediante trattenuta sul compenso mensile. **Lo specializzando è tenuto ad iscriversi personalmente alla gestione separata del lavoro autonomo presso l’INPS.**

**I pagamenti sono mensili posticipati**: **la valuta del pagamento è il giorno 24**. Si ricorda che se l’accredito è stato disposto su una Carta con plafond (tipo superflash), è necessario aumentare il plafond della stessa. Abilitare l’account di posta elettronica che vi verrà fornito dalle Segreterie Studenti poiché le comunicazioni amministrative utilizzeranno questo canale. La vostra password consente l’accesso ai servizi presenti sul sito tra i quali la visualizzazione del cedolino. **Conservare il cedolino.**

# Variazione dati anagrafici

Eventuali variazioni dei dati bancari ed anagrafici degli specializzandi devono essere inseriti dagli stessi, entro il giorno 3 del mese alla pagina d’Ateneo [Informazioni e variazioni anagrafiche - Università degli Studi di Milano](https://work.unimi.it/rlavoro/119365.htm), link diretto [Autenticazione Unimi - U-web - il mio Profilo](https://cas.unimi.it/login?service=https%3A%2F%2Fidp.unimi.it%2Fidp%2FAuthn%2FExternal%3Fconversation%3De1s2%26entityId%3Dhttps%3A%2F%2Funimi.u-web.cineca.it%2Fshibboleth)

# Attività compatibili

Il medico in formazione specialistica, fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, può svolgere le seguenti attività, ai sensi dell'art. 19, comma 11, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448:

* sostituzioni a tempo determinato di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale;
* iscrizione negli elenchi di guardia medica festiva, notturna e turistica, ma occupato solo in caso di carente disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi;
* collaborazione con enti che svolgono attività di raccolta sangue.

Secondo quanto previsto dall’art. 19-sexies del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 e ss. mm.ii, lo specializzando può prestare attività presso le Unità Speciali di Continuità Assistenziale.

Al medico in formazione specialistica, sono concesse altre attività, solo se previste da ogni altra disposizione normativa attualmente vigente in materia.

La violazione delle disposizioni qui elencate in materia di incompatibilità è causa di risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica.

Tali indicazioni sono contenute nel contratto di formazione specialistica e nel sito Unimi.

# Assenze, malattia, infortuni e maternità

Non determinano interruzione della formazione, né sospensione del trattamento economico, le **assenze per motivi personali preventivamente autorizzate**, salvo causa di forza maggiore, che non superino i trenta giorni lavorativi complessivi nell'anno di pertinenza del contratto e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.

Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità, e malattia sospendono il periodo di formazione con obbligo per il medico in formazione specialistica di recupero delle assenze effettuate. Durante la sospensione per i predetti impedimenti al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.

Lo specializzando è tenuto a comunicare l’infortunio alla struttura presso la quale svolge l’attività formativa e la segreteria della propria Scuola di Specializzazione.

Questo contratto prevede la tutela della maternità in base alle disposizioni del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche, per quanto compatibili; il medico specializzando quindi ha l’obbligo di sospendere la formazione per 5 mesi: due mesi prima del parto e tre dopo oppure chiedendo la flessibilità del congedo per maternità 1 mese prima e 4 dopo il parto, oppure 5 mesi dopo il parto. Durante tale periodo al medico spetta la parte fissa del trattamento economico. Per maggiori dettagli consultare il sito Unimi:

[Contratto di formazione specialistica | Università degli Studi di Milano Statale](https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-post-laurea/scuole-di-specializzazione/laureati-medicina-e-chirurgia/contratto-di-formazione-specialistica)

# Modulistica, cedolini e Certificazione Unica

Alla pagina [Cedolini e dettagli pagamenti - Università degli Studi di Milano](https://work.unimi.it/rlavoro/28177.htm), accedendo alla procedura “U-Web - I miei documenti”, è possibile visualizzare il cedolino del pagamento, che deve essere conservato.

Lo specializzando potrà anche scaricare, sempre accedendo alla procedura “U-Web - I miei documenti”, una volta ricevuta apposita comunicazione nella casella di posta Unimi, la CU (certificazione Unica).

Per ulteriori informazioni e modulistica consultare il sito d’Ateneo alla pagina [Contratto di formazione specialistica | Università degli Studi di Milano Statale](https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-post-laurea/scuole-di-specializzazione/laureati-medicina-e-chirurgia/contratto-di-formazione-specialistica).